

DIFENSORE E DETECTIVE

Le esperienze degli avvocati reggini dopo l'entrata in vigore della normativa che consente alla difesa di fare indagini

Alla scoperta dei Perry Mason di casa nostra

Nei giorni scorsi è entrata in vigore la normativa che nel processo penale consente alla difesa di fare indagini. Il potere investigativo, da sempre monopolio del pubblico ministero, adesso può essere esercitato anche dal difensore dell'imputato (personalmente o attraverso i suoi sostituti, investigatori privati e consulenti tecnici).

Giusto il tempo di apprendere la novità e nel processo "Olimpia 1", che si sta celebrando nell'aula bunker di viale Calabria, davanti alla Corte d'assise d'appello, l'avvocato Renato Russo, impegnato a dimostrare l'estraneità di un suo assistito rispetto ai fatti che gli vengono contestati, ha chiamato Oscar De Pasquale, vice presidente della Federpol (federazione italiana istituti privati di investigazioni), ad esibire in giudizio il risultato dell'attività d'indagine svolta su suo incarico.

Interpellato, De Pasquale ha precisato che il settore delle investigazioni private non è adeguatamente conosciuto ma particolarmente praticato: a lui si sono rivolti gli avvocati Nico D'Ascola, Antonio Managò, Angelo Di Palermo, Marcello Foti, Corrado Politi, Renato Russo e Giuseppe Foti.

Non si può certo pensare che, grazie alle ultime disposizioni, nel processo penale il ruolo dell'avvocato si sia di colpo trasformato, fino

al punto diventare una sorta di Perry Mason nostrano. Ma è certo che adesso l'avvocato ha un ruolo e una funzione che gli danno quella parità che era rimasta a lungo una pia illusione di quanti avevano pensato il nuovo processo.

«Questa modifica», sostiene l'avvocato Nico D'Ascola, già componente della Giunta nazionale delle Camere penali, ha puntato a bilanciare il potere investigativo del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari conferendo all'altra parte del processo, il difensore, la possibilità di svolgere attività d'indagine. È una legge estremamente importante perché viene introdotto un titolo autonomo del codice di procedura penale».

Adesso il difensore si trova nella condizione di svolgere indagini non solo personalmente, ma anche con sostituti, investigatori privati e consulenti tecnici: «Ha la possibilità di servirsi», aggiunge l'avvocato D'Ascola, «di una vasta gamma di collaboratori che dovrebbero costituire la polizia giudiziaria del difensore. Può utilizzare i suoi collaboratori come il pm utilizza la Polizia».

Un altro aspetto importante è che l'indagine può essere preventiva. Fino a poco tempo fa la difesa aveva le mani legate. Anche se il cliente era a conoscenza che erano stati compiuti at-

ti d'indagine (come il sequestro di documenti) non si poteva fare nulla. Adesso, sulla semplice notizia dell'esistenza di un procedimento penale, la difesa può svolgere indagini e presentare il risultato: «La previsione di un nuovo tipo di reato come le false dichiarazioni al difensore», continua D'Ascola, «è un altro segnale del cambiamento sostanziale. Il testimone può anche non rendere dichiarazioni, ciò nonostante il difensore può chiedere al pm di sentire in sua presenza chi si è rifiutato di rispondere, oppure chiedere al giudice in via obbligatoria di ammettere l'incidente probatorio».

Ma al difensore (e ai suoi sostituti) viene riconosciuta la possibilità di effettuare accertamenti di natura tecnica: in particolare può sentire testimoni, ispezionare luoghi, ricevere dichiarazioni scritte, ottenere documenti della pubblica amministrazione (nel rispetto della legge in materia di trattamento dei dati personali), verificare ciò che è sottoposto a sequestro, effettuare controlli con i suoi consulenti tecnici, chiedere copia di atti pubblici, avere diritto d'accesso al carcere se la persona informata sui fatti è detenuta.

I nuovi compiti della difesa suscitano qualche curiosità. Come in fatto di formazione di una prova. Certo non basta un colloquio, del quale non rimane alcuna traccia: «Si può ri-

chiedere una dichiarazione scritta», spiega l'avvocato D'Ascola, «ipotesi consentita dalla legge ma non da seguire. Personalmente mi sono orientato per la soluzione di prendere a verbale il testimone procedendo alla registrazione audio e video, in presenza dell'investigatore e di un sostituto».

L'avvocato D'Ascola, che è stato componente della Commissione per la legge sul giudice di pace, sottolinea che le nuove disposizioni sono il prodotto dell'impegno dell'Unione delle Camere penali e rivela come in sede di studio era sorto un problema di ordine morale: «Il problema che ci eravamo posti era legato alla circostanza che il difensore nel corso di indagini difensive possa trovare elementi a carico del suo assistito. Conseguenziale la domanda: il difensore ha l'obbligo di presentare le eventuali prove a carico? Il difensore, i sostituti, consulenti e investigatori privati non hanno l'obbligo di riferire nulla. Il difensore ha l'obbligo di compiere tutto quanto si risolve a favore del proprio assistito».

Un ultimo ma decisivo aspetto riguarda il lato economico, visto che l'indagine privata non è alla portata di tutti, se la possono consentire soltanto soggetti facoltosi: «Questo comporta un'odiosa differenza se non sarà esteso a quest'ambito il gratuito patrocinio». (p.t.)